Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 17/12/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 27/02/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/04/2024, la ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso dell'importo di € 2.434,22 a titolo di commissioni di intermediazione e di distribuzione non maturate, oltre agli interessi legali "dal dovuto al soddisfo" e le spese di assistenza difensiva.
Costituitosi, l'intermediario resistente si oppone alle pretese della ricorrente, eccependo: la chiara indicazione in contratto delle condizioni contrattuali, che riportano in modo dettagliato i costi connessi, nonché le voci di costo ripetibili e quelle non ripetibili; l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della quota degli interessi non maturati e delle commissioni in favore dell'intermediario "indicate in contratto come ripetibili" (€ 1.059,27), secondo il criterio della curva degli interessi; la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione; la non rimborsabilità delle spese di assistenza legale stante il carattere seriale della lite. Pertanto, l'intermediario chiede di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Preliminarmente, il Collegio rileva che il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.
Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".
Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.
Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.
In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.
L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che la domanda restitutoria formulata dalla ricorrente sia meritevole di parziale accoglimento.
In particolare, il Collegio, conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari, Collegio di Bari, decisione n. 7401/2023) accerta la natura recurring delle commissioni all'intermediario; di contro, hanno natura up front le commissioni di distribuzione.
Pertanto, in base ai criteri sopra illustrati, la ricorrente ha diritto al rimborso di € 468,00, come emerge dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	120
rate scadute	49
rate residue	*71*

TAN	*4.10%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*59.17%*
- in proporzione alla quota interessi	*37.11%*

n/c			restituzioni: importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	Comm. intermediario	*(recurring)*	€ 2,854.18	*€ 1,688.72*	*€ 1,059.28*	€ 1,059.27	€ 1,059.27	€ 0.00
	Comm. distribuzione	*(up front)*	€ 1,260.00	*€ 745.50*	€ 467.63			€ 467.63
								€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 468**
interessi legali	1

Non può invece trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali sostenute, stante il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 468,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE